

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/379 DELLA COMMISSIONE****dell'11 marzo 2016****recante modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i dati da presentare nell'ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> definiscono la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, nonché dei codici per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi.
- (2) Al fine di migliorare la tracciabilità degli operatori da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di esportazione e al fine di garantire la correlazione tra le informazioni dello Stato membro di spedizione e quelle dello Stato membro di esportazione nell'eventualità in cui i prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa debbano essere esportati secondo le disposizioni ex articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE, lo speditore dovrebbe avere la possibilità di indicare il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI), così come definito all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione <sup>(3)</sup>, corrispondente al dichiarante che presenta la dichiarazione di esportazione.
- (3) Al fine di una migliore completezza delle informazioni, nelle voci che contengono dati numerici è opportuno che non sia possibile inserire valori erronei pari a zero.
- (4) A norma del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione <sup>(4)</sup>, determinate indicazioni relative a prodotti vinicoli, vale a dire la denominazione di origine protetta e l'indicazione geografica protetta, l'annata di raccolta e la varietà di uve da vino, devono essere certificate in un documento di accompagnamento. Laddove vada utilizzato il sistema informatizzato, il contenuto del documento amministrativo elettronico dovrebbe pertanto essere adattato al fine di consentire la registrazione di tali indicazioni.
- (5) Alle condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, qualora una bevanda spiritosa sia stata invecchiata sotto controllo fiscale, l'età della bevanda spiritosa può essere precisata nella sua designazione, presentazione o etichettatura. È quindi necessario modificare la descrizione dei dati relativi alle bevande spiritose nel documento amministrativo elettronico.
- (6) Ai fini dell'annullamento del movimento, il codice del motivo dell'annullamento deve essere contenuto nel messaggio di annullamento. I valori consentiti per detto codice sono composti da una sola cifra. La lunghezza dei dati in questione dovrebbe pertanto limitarsi a una cifra.
- (7) In caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione, in

<sup>(1)</sup> GUL 9 del 14.1.2009, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GUL 197 del 29.7.2009, pag. 24).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GUL 128 del 27.5.2009, pag. 15).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16).

